



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 42 del 16/09/2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELL'AREA IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE CONCERTO MARCO CARTA - NELLA PIAZZA LIORI E NELLE AREE LIMITROFE PER IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE il 20 settembre 2026 avrà luogo il concerto del cantante Marco Carta nella piazza Liori organizzato dalla DreamWalk Sound – denominata Capoterra - 2026;

PRESO ATTO che in occasione del concerto si rende necessario limitare l'utilizzo, durante la manifestazione pubblica di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, ovvero potrebbero essere utilizzate per ledere o danneggiare;

DATO ATTO che è opportuno provvedere con la limitazione all'utilizzo del vetro nell'area del concerto e nelle aree limitrofe allo stesso, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone ed inoltre col fine di voler tutelare il decoro urbano;

RITENUTO di dover disciplinare affinché la manifestazione pubblica si svolga in modo ordinato e civile introducendo il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro e lattine al di fuori dei locali;

ACQUISITO il piano di sicurezza dell'ingegnere incaricato dall'organizzatore;

VISTI:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;



- il Decreto Legge 507/99 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”;
- l’art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- le nuove regole del Ministero dell’Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

ORDINA

In data 20 settembre 2026 dalle ore 15.00 fino alla fine del concerto, in tutta l’area interessata dalla stessa e nelle aree limitrofe, è vietata la vendita, ivi compresa quella mediante distributori automatici ,la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro e lattine, al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi, le bevande andranno somministrate agli avventori all’esterno dei locali in appositi contenitori di carta o plastica .

Tale norma è rivolta sia agli operatori in forma itinerante che in forma fissa, (questi ultimi con l’esclusiva limitazione all’esterno nei Dehors a servizio dei locali), presenti nell’area definita dal Piano Safety and Security “zona gialla”, e distante da essa 200 m.

L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L’inottemperanza all’ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro o lattina abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell’art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

DISPONE

Gli organizzatori dell’evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente; venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza:

- agli organizzatori della manifestazione – DREAMWALK SOUND - Capoterra 2026;

AVVERSO

la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

È trasmessa per conoscenza:



COMUNE DI CAPOTERRA

- Alla stazione Carabinieri
- Settore Tecnologico
- Teknoservice
- Agli operatori commerciali

Capoterra;
Sede;
Capoterra;
Capoterra;

-

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau

: